



COMUNE DI ARDARA

CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 18-05-2026

OGGETTO: Prescrizioni antincendio 2026

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati o meno, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione che, a causa delle elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- ordinariamente dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" e pertanto in questo periodo è severamente vietato:
- accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- smaltire braci;
- gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

CONSIDERATO CHE:

- ogni anno il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, mette in evidenza che lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta, soprattutto nel periodo estivo, un potenziale pericolo per l'alta probabilità d'innescare e sviluppo d'incendio e per l'accidentale caduta di alberi sulla sede ferroviaria, specie in occasione di perturbazioni atmosferiche, con conseguente possibile pregiudizio per la sicurezza e/o regolarità della circolazione;
- il territorio comunale di Ardara è percorso dalla linea ferroviaria;
- lo sviluppo di piante erbacee ed arbustive nei terreni adiacenti la linea ferroviaria, ricadente sul territorio comunale di Ardara, risultano dei potenziali inneschi di incendi per cui risulta necessario sgomberare, fino ad una distanza di metri 20, dal confine ferroviario tali essenze vegetali;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire causa di incendio;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel

periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre, quando è massimo il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di combustioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 recante “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025”;

RICHIAMATO l'Allegato 8 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 recante “Prescrizioni Regionali Antincendio”;

DATO ATTO che, alla data di predisposizione della presente ordinanza, la suddetta deliberazione costituisce l'ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

VISTI:

- la Legge 21 novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
- la Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- gli artt. 6, 7 e 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada” e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA CHE

Entro il 1° Giugno 2026:

1. i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
2. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
3. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
4. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 2 delle Prescrizioni Regionali Antincendio, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
6. l'A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere, entro il 1° giugno, al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza, per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l'intera pertinenza;
7. i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, durante tutto il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, devono tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile e circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri, costantemente mantenuta priva di seccume vegetale;
8. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di cui al punto g) sono altresì tenuti a creare, successivamente alla mietitura, una fascia parafuoco a mezzo di solcatura del terreno, di larghezza non inferiore a 5 metri;
9. i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada”, provvedono alla

rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

10. tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige l'elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 7 delle Prescrizioni Regionali Antincendio;
11. i soggetti competenti di cui ai precedenti punti, le cui operazioni comportino l'uso all'aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, ecc.) o l'utilizzo di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), non possono avviare le operazioni nelle aree e nelle giornate in cui il livello di pericolosità è pari al codice rosso (pericolosità estrema), così come definito dall'art. 7, comma 3, delle Prescrizioni Regionali Antincendio;
12. le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri.

Per tutto quanto non previsto nella presente ordinanza si rimanda all'Allegato 8 alla Deliberazione G.R. n. 5/48 del 29/01/2025 e ss.mm.ii.

La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato D" (Prontuario delle sanzioni amministrative).

DEMANDA

Al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, di vigilare al fine di imporre la più stretta osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, e di perseguire i trasgressori a norma di legge.

L'Ufficio Tecnico di Ardara è referente del Comune per le segnalazioni inerenti i problemi presi ad esame dal presente provvedimento.

SI AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente ordinanza viene pubblicata nell'albo Pretorio e si trasmette per conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza a:

- Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Sassari – protocollo.prefss@pec.interno.it
- Comando Stazione Carabinieri Ardara – tss21562@pec.carabinieri.it
- Polizia Locale - vigili@comune.ardara.ss.it
- Stazione Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – cfva.sfozieri@pec.regione.sardegna.it - sfozieri@pec.cfva.it
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e V.A. – cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Azienda Sanitaria Locale n. 1 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Settore Prevenzione e Vigilanza Ambientale – protocollo@pec.aslsassari.it
- A.N.A.S. S.p.A. – anas@postacert.stradeanas.it
- Città Metropolitana di Sassari – protocollo@pec.cittametropolitana.ss.it



IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Dui